

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, settembre 2026

Circolare Mensile in materia di lavoro e previdenza

1. Le novità del mese

Settembre in pillole pag 2

2. L'informazione pratica per le piccole e medie imprese

Istituzione del nuovo modello TFR3 per la previdenza complementare pag 6

Indicazioni ministeriali per i flussi di ingresso 2027 pag 8

3. Il punto sulla contrattazione collettiva

Le novità di settembre in pillole pag 11

Il *focus* sui prossimi adempimenti: lo scadenario di ottobre 2026 pag 13

4. Le agevolazioni per le piccole e medie imprese

L'esonero contributivo per le aziende che incentivano la conciliazione vita-lavoro pag 17

SETTEMBRE IN PILLOLE

INPS - DATA DI INIZIO DELLA PROGNOSI RIPORTATA NEL CERTIFICATO DI MALATTIA

Con la circ. 4.9.2026 n. 92, l'INPS ha chiarito che la tutela previdenziale della malattia può trovare applicazione al giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico anche nel caso, fino a quel momento escluso, della visita ambulatoriale.

In termini generali, per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia erogata dall'INPS, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell'evento e attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

Tuttavia, la tutela in questione può essere riconosciuta dall'Istituto previdenziale anche il giorno immediatamente precedente, nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante, per impossibilità di quest'ultimo.

Tale deroga non opera però nelle ipotesi in cui il giorno precedente sia un giorno festivo infrasettimanale o cada di sabato o di domenica, e non trovava applicazione, fino alla data di pubblicazione della circolare in commento, nei casi di visita ambulatoriale presso lo studio del medico curante.

MINISTERO DEL LAVORO - ISTITUZIONE DEL MODELLO TFR3

Con il DM 4.9.2026, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il nuovo modulo denominato "TFR3", istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dall'art. 1 co. 204 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del TFR da parte dei lavoratori assunti dall'1.7.2026. Il nuovo modulo TFR3 prevede innanzitutto l'attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro:

- informazioni sugli accordi collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
- informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

Ancora, il modulo richiede l'apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione.

Infine, i lavoratori interessati possono scegliere se:

- conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica;
- non conferire il contributo del lavoratore alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica;
- conferire il TFR in modo esplicito ad una specifica forma pensionistica complementare.
- non conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).

INPS - CHIARIMENTI IN MATERIA DI *BONUS* E ULTERIORE DETRAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Con il messaggio 14.9.2026 n. 2829, l'INPS ha chiarito che il *bonus* e l'ulteriore detrazione introdotti dall'art. 1 co. 4 - 9 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025):

- si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 6 co. 2 del TUIR, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l'APE sociale, l'isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e

assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché le stesse, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria;

- non spettano alle pensioni integrative e complementari (in quanto costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 co. 1 lett. h-bis) del TUIR).

Inoltre, viene evidenziato che:

- il *bonus* e l'ulteriore detrazione spettano anche qualora il soggetto interessato sia titolare di prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente e contestualmente di reddito di pensione;
- l'INPS sta implementando una procedura di rinuncia al *bonus* e all'ulteriore detrazione nella "Piattaforma Fiscale" (il cui rilascio sarà reso noto con apposito messaggio).

INAIL - MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

L'INAIL, con la circ. 11.9.2026 n. 42, ha ricordato che la Banca centrale europea, con la decisione di politica monetaria del 10.9.2026, ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Conseguentemente, dal 16.9.2026, variano:

- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (restano invece invariati i piani di ammortamento delle rateazioni già in corso, determinati sulla base del tasso di interesse vigente alla data di presentazione dell'istanza);
- il tasso di interesse per la determinazione delle sanzioni civili di cui all'art. 116 co. 8 lett. a) e b) della L. 388/2000;
- la misura delle sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali.

INPS - CHIARIMENTI IN MATERIA DI FRUIBILITÀ DEI PERMESSI LEGGE 104

Con la circ. 18.9.2026 n. 100, l'INPS ha chiarito la disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo dei permessi ex art. 33 co. 3 della L. 104/92 o di loro fruizione contestuale da parte di più lavoratori autorizzati ad assistere la medesima persona con disabilità. In particolare, dopo l'eliminazione del principio del "referente unico dell'assistenza" a opera del DLgs. 105/2022, il beneficio può essere riconosciuto a più aventi diritto, fermo restando il limite complessivo di 3 giorni mensili, da utilizzare alternativamente.

In caso di superamento del limite, l'INPS procede al recupero dell'indebito applicando il principio della priorità temporale: la fruizione del beneficio da parte di un familiare determina quindi, progressivamente, l'esaurimento del diritto stesso anche nei confronti degli altri soggetti autorizzati; una volta raggiunti i 3 giorni mensili, le giornate o le ore utilizzate successivamente risultano pertanto indebite.

Se, invece, più lavoratori fruiscono dei permessi nella stessa giornata o nelle medesime ore, l'indebito viene ripartito in parti uguali tra tutti coloro che hanno fruito contestualmente del beneficio.

INL - MANCATA RATEAZIONE DELLA SOMMA PREVISTA IN SEDE DI PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA

Con la nota 18.9.2026 n. 2010, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha chiarito che la somma prevista in sede di prescrizione obbligatoria, finalizzata all'estinzione del reato in sede amministrativa, non può essere rateizzata né dilazionata.

Ai fini dell'estinzione del reato, si ricorda, è richiesta sia la condotta ripristinatoria del contravventore sia il pagamento della somma alla quale sia stato ammesso successivamente dall'organo ispettivo.

Infatti, ai sensi dell'art. 21 co. 2 del DLgs. 758/94, quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, entro 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Con la nota in commento si chiarisce che il pagamento di tale somma deve avvenire per intero ed entro il termine perentorio normativamente previsto affinché si realizzi l'effetto estintivo del reato, e che ciò è incompatibile sia con un pagamento rateale, sia con una dilazione o con la tardività del pagamento.

In caso di inadempimento alla prescrizione, il contravventore potrà, in sede penale, richiedere l'ammissione al pagamento rateale ai sensi dell'art. 133-ter c.p.

INPS - ISTRUZIONI INPS PER LA GESTIONE DEL MODELLO TFR3

Con il messaggio 29.9.2026 n. 3021, l'INPS ha adeguato le procedure per consentire l'acquisizione e la validazione all'interno del flusso UniEmens, delle informazioni contenute nel nuovo modulo "TFR3", istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dall'art. 1 co. 204 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito del TFR da parte dei lavoratori assunti dall'1.7.2026. Pertanto, dalla competenza luglio 2026 è possibile indicare all'interno dell'elemento "TipoScelta" di "GestioneTfr", "DestinazioneTFR", il nuovo valore "T3".

Invece, i datori di lavoro che hanno già inviato i flussi UniEmens relativi alle mensilità intercorrenti dal periodo di competenza luglio 2026 al 29.9.2026 (data di pubblicazione del messaggio in questione), possono validare l'elemento "Data-Scelta" di "GestioneTfr", "DestinazioneTFR", con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente.

MINISTERO DELL'INTERNO - PROGRAMMAZIONE FLUSSI DI INGRESSO 2027

Con la circ. 1.10.2026 n. 7185, i Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo sono intervenuti in merito alle disposizioni del DPCM 2.10.2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, fornendo le indicazioni concernenti l'annualità 2027, con particolare riferimento alla fase di precompilazione delle domande e ai termini di presentazione.

Nel dettaglio, la fase di precompilazione delle domande sarà operativa dal 23.10.2026 al 7.12.2026 e, in tale periodo, gli interessati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno mediante le modalità di autenticazione previste dal sistema.

In seguito, le domande relative all'annualità 2027 (165.850 ingressi) potranno essere presentate nei seguenti giorni:

- 12.1.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;
- 9.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico;
- 16.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 18.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

In ogni caso, le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote.

MINISTERO DEL LAVORO - GESTIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE CONNESSA ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Con l'interpello Min. Lavoro 30.9.2026 n. 2, sulla digitalizzazione degli obblighi documentali connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro, si chiarisce che è possibile la messa a disposizione in un'area riservata di una piattaforma aziendale – accessibile esclusivamente al

lavoratore – dei documenti a contenuto meramente informativo, indicando ciò che va garantito (come l'identificazione dell'utente).

Quanto alla compilazione e sottoscrizione della documentazione contenente dichiarazioni di scienza o di volontà del lavoratore, si afferma che l'identificazione del lavoratore con SPID o CIE non basta; per la validità ed efficacia del documento occorre rispettare il disposto di cui all'art. 20 co. 1-*bis* del DLgs. 82/2005, che richiede la firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata, o la formazione del documento con un processo idoneo a garantire sicurezza, integrità, immodificabilità e riconducibilità all'autore in maniera manifesta e inequivoca.

Resta fermo che il datore di lavoro dovrà essere in grado di dimostrare l'effettivo assolvimento degli adempimenti e la corretta formazione dei documenti.

INPS - REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI PENSIONE

Con il messaggio 2.10.2026 n. 3113, l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.

Nel merito, si ricorda che nei casi di liquidazione delle pensioni anticipate o dei trattamenti pensionistici di invalidità, la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dell'omissione contributiva.

Con l'occasione, l'INPS chiarisce che tale slittamento si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico.

Viceversa, la decorrenza non viene posticipata quando la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico, oppure nei casi in cui, alla data della domanda di pensione, il requisito contributivo non sia ancora perfezionato soltanto perché il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla citata domanda.

ISTITUZIONE DEL NUOVO MODELLO TFR3 PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Con il DM 4.9.2026 è stato reso disponibile il nuovo modulo “TFR3” per il conferimento del Trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare.

Con il DM 4.9.2026, pubblicato in data 8.9.2026 nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro, è stato reso disponibile il nuovo modulo denominato “TFR3”, istituito al fine di dare attuazione alle novità in materia di previdenza complementare introdotte dalla L. 119/2025 (legge di bilancio 2026), con particolare riferimento alle nuove modalità di conferimento tacito o automatico del Trattamento di fine rapporto (TFR).

Il decreto in commento specifica altresì che il nuovo modulo TFR3 è disponibile anche in formato digitale, compilabile *on line* ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell’utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione.

Le relative modalità tecniche saranno definite con un apposito decreto ministeriale.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2026

L’art. 1 co. 204 della L. 199/2025, modificando l’art. 8 del DLgs. 252/2005, ha stabilito, con decorrenza dall’1.7.2026, che i lavoratori del settore privato alla prima assunzione, con esclusione dei domestici, siano iscritti d’ufficio mediante “silenzio-assenso” alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, con conferimento dell’intero TFR maturando e dei contributi previsti a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

In ogni caso, prevede la norma, entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può rinunciare all’adesione, optare per altra forma di previdenza complementare o mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca.

La disposizione in commento specifica inoltre che, in caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione sarà quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.

Dal medesimo termine dell’1.7.2026, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire un’informativa sugli accordi collettivi in materia di previdenza complementare e a verificare le scelte pregresse del lavoratore, acquisendo apposita dichiarazione, con applicazione del silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.

Struttura del modello

In termini generali, il modulo prevede innanzitutto l’attestazione del lavoratore di aver ricevuto da parte del datore di lavoro:

- informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
- informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

Ancora, il modulo richiede l'apposita dichiarazione del lavoratore con cui si attesta di essere di prima assunzione o non di prima assunzione.

Laddove non si tratti di una prima assunzione, il lavoratore interessato deve dichiarare se ha già in essere l'adesione alla previdenza complementare con versamento di tutto o parte del TFR, oppure di non essere aderente ad una forma di questo tipo.

Infine, le sezioni successive prevedono le opzioni per i lavoratori interessati di:

- conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica;
- non conferire il contributo del lavoratore alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica;
- conferire il TFR in modo esplicito ad una specifica forma pensionistica complementare;
- non conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare (per i lavoratori di prima assunzione).

Adempimenti datoriali

Una volta terminata la compilazione, il datore di lavoro dovrà conservare la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascerà copia al medesimo.

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro ne darà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizierà a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni dall'assunzione.

Tali versamenti comprenderanno quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorrerà da tale data.

Nel merito è intervenuto l'INPS con il messaggio 29.9.2026 n. 3021, con cui ha adeguato le procedure per consentire l'acquisizione e la validazione all'interno del flusso UniEmens, delle informazioni contenute nel modulo "TFR3".

Pertanto, dalla competenza luglio 2026 è possibile indicare all'interno dell'elemento "TipoScelta" di "GestioneTfr", "DestinazioneTFR", il nuovo valore "T3".

Invece, i datori di lavoro che hanno già inviato i flussi UniEmens relativi alle mensilità intercorrenti dal periodo di competenza luglio 2026 al 29.9.2026 (data di pubblicazione del messaggio in questione), possono validare l'elemento "DataScelta" di "GestioneTfr", "DestinazioneTFR", con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente.

INDICAZIONI MINISTERIALI PER I FLUSSI DI INGRESSO 2027

La circ. congiunta 7185/2026 è intervenuta in merito alle disposizioni del DPCM 2.10.2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, fornendo le indicazioni relative all'anno 2027.

Con la circ. 1.10.2026 n. 7185, i Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo sono intervenuti in merito alle disposizioni del DPCM 2.10.2025, recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028, fornendo le indicazioni concernenti l'annualità 2027, con particolare riferimento alle quote di ingresso, alla fase di precompilazione delle domande e ai termini per la loro presentazione.

Quote di ingresso per il 2027

Per l'anno 2027 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, complessivamente n. 165.850 cittadini non comunitari, così ripartiti:

- 76.200 ingressi per lavoro subordinato non stagionale, di cui 14.000 destinati al settore dell'assistenza familiare;
- 89.000 ingressi per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico;
- 650 ingressi per lavoro autonomo.

Tra i Paesi di provenienza dei lavoratori, da quest'anno viene ricompreso anche il Kenya con il quale l'Italia ha stipulato il 2.7.2026 il *memorandum* d'intesa in materia di migrazione e mobilità.

Fase di precompilazione

Secondo quanto indicato nella circolare in commento, la fase di precompilazione delle domande sarà operativa dalle ore 9:00 del 23.10.2026 alle ore 20:00 del 7.12.2026.

Nel predetto periodo, compresi i giorni festivi e senza limitazioni di orario, gli interessati potranno accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno (<https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm>), mediante le modalità di autenticazione previste dal sistema, e procedere alla precompilazione dei moduli di domanda.

Con l'occasione viene confermato l'utilizzo dei seguenti modelli:

- C-Stag agricolo - richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;
- C-Stag turistico - richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore turistico;

- B2020 - nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori previsti dal DPCM in questione;
- A-bis in quota - richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

Terminata la sessione di precompilazione, saranno previsti giorni di riapertura della stessa sezione del Portale ALI, dalle ore 9:00 del giorno 9.12.2026 alle ore 20:00 del 13.12.2026, per consentire a coloro che hanno compilato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione di:

- visualizzare le informazioni dei campi che il sistema informatico acquisisce in modalità "asincrona" nell'arco di 6 giorni dall'inizio dell'accesso alla compilazione della domanda;
- di effettuare la necessaria operazione di salvataggio per consentire il passaggio della domanda dallo stato "da completare" allo stato "da inviare", rendendola quindi pronta per l'invio.

Durante tale periodo non sarà possibile inserire nuove domande, mentre sarà consentito:

- completare quelle già precompilate;
- apportare le eventuali modifiche necessarie ed effettuare il salvataggio richiesto affinché la domanda risulti nello stato utile per il successivo invio.

Calendario di presentazione delle domande

Successivamente, le domande relative all'annualità 2027 potranno essere presentate, a decorrere dalle ore 9:00, nei seguenti giorni:

- 12.1.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo;
- 9.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico;
- 16.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale;
- 18.2.2027, per gli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare.

In ogni caso, le domande potranno essere presentate fino al 31.12.2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote.

Indicazioni ministeriali

Infine, la circolare in commento richiama l'attenzione sulle modifiche apportate al DLgs. 286/98 dal DL 146/2025 e dal DLgs. 83/2026.

In particolare, si evidenzia come ai sensi del novellato art. 22 co. 5-*quinquies* del DLgs. 286/98, sia stato elevato a 15 giorni, dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto, il termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione. In assenza di conferma entro tale termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato.

Inoltre, secondo la medesima disposizione, viene espressamente sancito l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.

È stato, altresì, elevato, ai sensi dell'art. 22 co. 6 del DLgs. 286/98, il termine entro il quale il datore di lavoro e il lavoratore dovranno sottoscrivere il contratto di soggiorno, che passa da 8 a 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale. Entro lo stesso termine, il datore di lavoro trasmetterà il contratto in via telematica allo Sportello unico per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

LE NOVITÀ DI SETTEMBRE IN PILLOLE

BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO (INDUSTRIA)

ACCORDO 3.9.2026

Rinnovata per il triennio 2026-2028 la disciplina applicabile al personale dipendente delle aziende dei settori legno, sughero, mobile e arredamento e boschivi e forestali, scaduta il 31.12.2025.

Previsti incrementi retributivi dall'1.9.2026 e dall'1.1.2027. Di seguito i nuovi valori del trattamento economico minimo (TEM) applicabili dallo scorso mese di settembre: liv. AD3, 3.227,40 euro; liv. AD2, 3.165,80 euro; liv. AD1, 3.037,07 euro; liv. AC5, 2.909,36 euro; liv. AC4, 2.717,90 euro; liv. AC3, 2.526,29 euro; liv. AC2, 2.526,29 euro; liv. AS4, 2.526,29 euro; liv. AS3, 2.431,09 euro; liv. AC1, 2.333,39 euro; liv. AS2, 2.333,39 euro; liv. AS1, 2.257,04 euro; liv. AE4, 2.257,04 euro; liv. AE3, 2.161,48 euro; liv. AE2, 2.065,36 euro; liv. AE1, 1.824,08 euro. Tali importi, si ricorda, comprendono la paga base, l'indennità di contingenza e l'EDR confederale.

Prevista altresì con la retribuzione di dicembre 2026, l'erogazione di un'indennità *una tantum* pari a 100,00 euro in cifra fissa per tutti i lavoratori, a copertura degli 8 mesi di carenza contrattuale compresi tra gennaio e agosto 2026. Tale importo spetta ai soli lavoratori in forza al momento dell'erogazione e dovrà essere riproporzionato in caso di incompleta anzianità di servizio maturata durante il periodo di riferimento.

Dall'1.1.2027 gli scatti di anzianità assumono i seguenti valori: liv. AD3, 17,72 euro; liv. AD2, 17,72 euro; liv. AD1, 16,70 euro; liv. AC5, 15,68 euro; liv. AC4, 14,30 euro; liv. AC3, 12,95 euro; liv. AC2, 12,95 euro; liv. AS4, 12,95 euro; liv. AC1, 11,59 euro; liv. AS3, 12,26 euro; liv. AS2, 11,59 euro; liv. AS1, 10,91 euro; liv. AE4, 10,91 euro; liv. AE3, 10,56 euro; liv. AE2, 10,24 euro; liv. AE1, 9,54 euro. Sono state inoltre definite le causali "contrattuali" che consentono l'apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di proroga successiva) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi.

In materia di previdenza complementare (Fondo Arco), dall'1.1.2027 la quota a carico del datore di lavoro salirà dal 2,30% al 2,40%, per poi passare al 2,60% dall'1.1.2028. Sempre dall'1.1.2027, il contributo previsto per l'assistenza sanitaria integrativa (Fondo Altea) aumenterà da 15,00 a 18,00 euro mensili.

Per le altre novità si rimanda al testo dell'Accordo.

CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI

ACCORDO 17.9.2026

Definita la misura del contributo al *welfare* aziendale da erogare per l'anno 2026 ai dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultino fiscalmente a carico o destinatari dell'assegno universale.

Di seguito gli importi spettanti in funzione della fascia di età del figlio:

- fino a 5 anni, 261,07 euro;
- tra 6 e 10 anni, 121,21 euro;
- tra 11 e 13 anni, 186,48 euro;
- tra 14 e 18 anni, 279,72 euro;
- tra 19 e 25 anni, 466,20 euro.

GIORNALISTI - EMITTENTI LOCALI

ACCORDO 28.9.2026

È stato previsto che, a seguito dell'istituzione della festa nazionale di San Francesco d'Assisi, la fruizione della festività del Santo Patrono di Bologna (San Petronio, la cui ricorrenza cade il 4 di ottobre) venga spostata dal 4 all'11 ottobre, salvo diversi accordi aziendali. Tale disposizione dà attuazione a quanto previsto dall'art. 10 co. 2 del CCNL 16.11.2022, che stabilisce lo spostamento della festività religiosa locale qualora coincida con un'altra festività infrasettimanale o nazionale. Le Parti hanno precisato che la medesima disposizione trova applicazione anche negli altri Comuni nei quali la festa patronale ricorre il 4 ottobre.

PULIZIA E SERVIZI - ARTIGIANATO (CONFSAL - CONFLAVORO)

ACCORDO 25.9.2026

Rinnovata la disciplina applicabile al personale delle imprese artigiane del settore pulizie e servizi in virtù del CCNL 26.7.2024, valido dall'1.8.2024 al 31.7.2027. La nuova disciplina è in vigore dall'1.10.2026.

Aumentate da ottobre 2026, febbraio 2027 e luglio 2027 le retribuzioni minime. Di seguito i nuovi importi dei minimi retributivi in vigore dall'1.10.2026: liv. 1, 1.720,50 euro; liv. 2, 1.553,00 euro; liv. 3, 1.505,50 euro; liv. 4, 1.454,00 euro; liv. 5, 1.374,50 euro; liv. 6, 1.330,50 euro; liv. 7, 1.282,00 euro.

In tema di contratto a tempo determinato, l'Accordo ha individuato le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall'art. 19 co. 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, legittimano un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.

Per le altre novità si rimanda al testo dell'Accordo.

IL *FOCUS* SUI PROSSIMI ADEMPIMENTI: LO SCADENZARIO DI OTTOBRE 2026

ACCONCIATURA ED ESTETICA

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2026

Decorrono dall'1.10.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dagli Accordi 20.5.2024 e 23.5.2024; di seguito ne riportiamo i valori: liv. 1, 1.722,76 euro; liv. 2, 1.573,77 euro; liv. 3, 1.492,00 euro; liv. 4, 1.406,73 euro.

BOSCHI, FORESTE, LEGNO, ARREDAMENTO (INDUSTRIA)

CONTRIBUTI CONTRATTUALI SCADENZA DELL'1.10.2026

A decorrere dal 3.10.2026 i datori di lavoro devono informare, mediante affissione, i lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della quota di 35,00 euro richiesta per il servizio sindacale contrattuale, da trattenere sulla retribuzione del mese di novembre 2026. Il lavoratore che non intenda versare tale quota dovrà comunicarlo per iscritto all'azienda entro il 31.10.2026.

CONCIA PELLI E CUIOIO (CONFIAL - FEDERCONCIA)

WELFARE SCADENZA DELL'1.10.2026

Nel mese di ottobre, come previsto dal CCNL 31.8.2021 e dal Protocollo 13.12.2024, le aziende devono mettere a disposizione a titolo di *welfare* contrattuale il secondo e ultimo rateo annuo, del seguente valore:

- dirigenti, 1.300,00 euro;
- quadri, 650,00 euro;
- livelli A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, E ed I, 400,00 euro.

IGIENE AMBIENTALE

MINIMI RETRIBUTIVI SCADENZA DELL'1.10.2026

Decorrono dall'1.10.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 9.12.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 3.518,41 euro; liv. A1, 3.198,56 euro; liv. A2S, 2.949,21 euro; liv. A2, 2.804,50 euro; liv. B1S, 2.668,22 euro; liv. B1, 2.545,29 euro; liv. B2S, 2.419,56 euro; liv. B2, 2.316,73 euro; liv. C1S, 2.216,13 euro; liv. C1, 2.148,77 euro; liv. C2S, 2.080,19 euro; liv. C2, 2.031,09 euro; liv. D1S, 2.027,89 euro; liv. D1, 1.839,19 euro; liv. D2S, 1.663,25 euro; liv. D2, 1.439,36 euro.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SCADENZA DELL'1.10.2026

A decorrere dall'1.10.2026 il contributo a carico del datore di lavoro nei confronti del Fondo Fasda è incrementato di 5,50 euro mensili per 12 mensilità.

**CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
SCADENZA DELL'1.10.2026**

A decorrere dall'1.10.2026 entra in vigore la nuova scala classificatoria prevista dall'Accordo 9.12.2025.

ISTITUZIONI SOCIO ASSISTENZIALI (ANFFAS)

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE
SCADENZA DELL'1.10.2026**

A decorrere dall'1.10.2026 gli Enti sono tenuti a versare al Fondo Perseo Sirio, a favore dei lavoratori aderenti, una contribuzione pari allo 0,50% della retribuzione utile ai fini del TFR, a condizione che il lavoratore versi la propria contribuzione.

LAMPADE E CINESCOPI (INDUSTRIA)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2026**

Dall'1.10.2026 i minimi retributivi assumono i seguenti nuovi valori: liv. A, 2.412,52 euro; liv. B, 2.168,27 euro; liv. C, 1.958,46 euro; liv. D, 1.755,92 euro; liv. E, 1.689,24 euro; liv. F, 1.567,52 euro; liv. G, 1.426,07 euro; liv. H, 1.342,82 euro; liv. I, 1.302,88 euro; liv. L, 1.136,68 euro.

LAVANDERIE E TINTORIE - ARTIGIANATO (CONFSAL - CONFLAVORO)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2026**

Decorrono dall'1.10.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dal CCNL 4.7.2025; di seguito ne riportiamo i valori: liv. Q, 2.135,00 euro; liv. 6, 1.996,00 euro; liv. 5, 1.817,00 euro; liv. 4, 1.676,00 euro; liv. 3, 1.607,00 euro; liv. 2, 1.542,00 euro; liv. 1, 1.458,00 euro.

LEGNO E LAPIDEI (ARTIGIANATO)

**MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2026**

Decorrono dall'1.9.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 5.3.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore legno e arredamento:
Artigianato: liv. AS, 2.278,00 euro; liv. A, 2.123,69 euro; liv. B, 1.941,22 euro; liv. CS, 1.856,00 euro; liv. C, 1.771,64 euro; liv. D, 1.674,71 euro; liv. E, 1.585,97 euro; liv. F, 1.490,13 euro;
Piccola industria: liv. AS, 2.294,75 euro; liv. A, 2.138,93 euro; liv. B, 1.955,15 euro; liv. CS, 1.870,17 euro; liv. C, 1.784,31 euro; liv. D, 1.686,71 euro; liv. E, 1.597,32 euro; liv. F, 1.500,81 euro.
- Settore lapideo:
Artigianato: liv. 1, 2.392,27 euro; liv. 2, 2.242,91 euro; liv. 3, 1.953,16 euro; liv. 4, 1.831,66 euro; liv. 5, 1.762,71 euro; liv. 6, 1.681,62 euro; liv. 7, 1.563,38 euro;
Piccola Industria: liv. 1, 2.409,92 euro; liv. 2, 2.259,44 euro; liv. 3, 1.967,57 euro; liv. 4, 1.845,17 euro; liv. 5, 1.775,71 euro; liv. 6, 1.694,01 euro; liv. 7, 1.574,92 euro.

METALMECCANICA (INDUSTRIA)

DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO
SCADENZA DELL'1.10.2026

Tra l'1.10.2026 e il 31.12.2026 le aziende devono distribuire a ciascun lavoratore a tempo indeterminato una copia dell'Accordo 22.11.2025.

MULTISERVIZI - SERVIZI DI PULIZIA

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2026

Decorrono dall'1.10.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi, previsti dall'Accordo 6.8.2025; di seguito ne riportiamo i valori: Q (ex 1Q), 1.794,72 euro; liv. 7 (ex 1), 1.639,72 euro; liv. 6 (ex 2), 1.419,46 euro; liv. 5 (ex 3S), 1.142,09 euro; liv. 4 (ex 3), 1.044,20 euro; liv. 4 (par. 125), 1.019,74 euro; liv. 3 (ex 4), 962,63 euro; liv. 2 (par. 115), 938,17 euro; liv. 2 (ex 5), 889,21 euro; liv. 1 (ex 6), 815,79 euro.

SCATTI DI ANZIANITÀ
SCADENZA DELL'1.10.2026

Decorrono dall'1.10.2026 i nuovi valori degli scatti di anzianità previsti per gli impiegati dall'Accordo 6.8.2025; di seguito ne riportiamo gli importi: Q, 129,64 euro; liv. 7, 119,96 euro; liv. 6, 106,19 euro; liv. 5, 88,86 euro; liv. 4, 82,74 euro; liv. 3, 77,64 euro; liv. 2, 73,05 euro.

NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
SCADENZA DELL'1.10.2026

Con la retribuzione del mese di ottobre le aziende sono tenute a corrispondere ai lavoratori in forza all'1.1.2026 l'Elemento di Garanzia Retributiva relativo all'anno 2025, nella misura di 150,00 euro in cifra fissa. Tale importo spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto superiore a 6 mesi, inclusi gli stagionali nonché gli altri lavoratori subordinati.

TESSILI E MODA (ARTIGIANATO)

MINIMI RETRIBUTIVI
SCADENZA DELL'1.10.2026

Decorrono dall'1.10.2026 i nuovi importi dei minimi retributivi previsti dall'Accordo 16.7.2024; di seguito ne riportiamo i valori.

- Settore Abbigliamento:
liv. 6S, 2.112,41 euro; liv. 6, 1.978,15 euro; liv. 5, 1.813,56 euro; liv. 4, 1.675,42 euro; liv. 3, 1.606,03 euro; liv. 2, 1.538,39 euro; liv. 1, 1.454,41 euro;
- Settore Calzature
liv. 6S, 2.112,21 euro; liv. 6, 1.991,40 euro; liv. 5, 1.821,96 euro; liv. 4, 1.684,50 euro; liv. 3, 1.615,10 euro; liv. 2, 1.548,15 euro; liv. 1, 1.460,23 euro;
- Settore Ceramica:
liv. A, 2.024,66 euro; liv. B, 1.847,98 euro; liv. C, 1.749,90 euro; liv. D, 1.680,80 euro; liv. E, 1.620,75 euro; liv. F, 1.567,76 euro; liv. G, 1.478,11 euro;
- Settore Lavanderie e tintorie
liv. 6S, 2.114,15 euro; liv. 6, 1.994,75 euro; liv. 5, 1.815,72 euro; liv. 4, 1.675,18 euro; liv. 3, 1.605,83 euro; liv. 2, 1.540,56 euro; liv. 1, 1.456,64 euro;

- **Settore Occhiali:**
liv. 6, 2.049,42 euro; liv. 5, 1.855,60 euro; liv. 4, 1.734,34 euro; liv. 3, 1.629,09 euro; liv. 2, 1.570,39 euro; liv. 1, 1.506,35 euro;
- **Settore Pelli e cuoio**
liv. 6S, 2.112,41 euro; liv. 6, 1.978,15 euro; liv. 5, 1.813,56 euro; liv. 4, 1.675,42 euro; liv. 3, 1.606,03 euro; liv. 2, 1.538,39 euro; liv. 1, 1.454,41 euro;
- **Settore Tessile:**
liv. 6S, 2.112,21 euro; liv. 6, 1.991,40 euro; liv. 5, 1.821,96 euro; liv. 4, 1.684,50 euro; liv. 3, 1.615,10 euro; liv. 2, 1.548,15 euro; liv. 1, 1.460,23 euro;
- **Settore Tessile - Lavorazioni a mano:**
liv. 6S, 2.107,26 euro; liv. 6, 1.967,77 euro; liv. 5, 1.803,36 euro; liv. 4, 1.665,43 euro; liv. 3, 1.596,19 euro; liv. 2, 1.528,61 euro; liv. 1, 1.444,74 euro;
- **Settore Vetro, plastica, gomma, chimica**
liv. 7, 2.282,09 euro; liv. 6, 2.131,57 euro; liv. 5S, 2.012,99 euro; liv. 5, 1.917,80 euro; liv. 4, 1.818,74 euro; liv. 3S, 1.768,42 euro; liv. 3, 1.716,46 euro; liv. 2, 1.640,68 euro; liv. 1, 1.532,83 euro.

L'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE INCENTIVANO LA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

Con il DM 8.9.2026 sono state definite le procedure e le modalità di concessione, a decorrere dal 2026, dell'esonero contributivo previsto dall'art. 6 del DL 62/2026 in favore delle aziende che hanno conseguito le certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro.

L'art. 6 del DL 30.4.2026 n. 62 riconosce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati in possesso di certificazioni che attestino l'adozione di misure di *welfare* aziendale e a favore della genitorialità di cui all'art. 8 co. 1, lett. e) del DLgs. 27.11.2025 n. 184.

Successivamente, il DM 8.9.2026 ha definito le procedure per l'acquisizione delle citate certificazioni, il periodo di validità delle stesse nonché i criteri e le modalità di concessione dell'esonero contributivo.

Tale esonero contributivo viene:

- introdotto al fine di sostenere la conciliazione tra famiglia e lavoro, la maternità e la paternità;
- riconosciuto a decorrere dal 28.6.2026 (data di entrata in vigore della L. 112/2026, di conversione del DL 62/2026) e per tutto il periodo di validità delle certificazioni e, comunque, non oltre il 31.12.2028 (art. 3 co. 2 del DM 8.9.2026).

Ambito di applicazione soggettivo e misura dell'esonero

L'esonero contributivo in questione è applicabile ai rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa (art. 18 del DL 62/2026).

L'agevolazione viene calcolata:

- nella misura massima dell'1% sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro;
- nel limite massimo di 50.000,00 euro annui nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato e delle condizioni di cui all'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296.

Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro (art. 4 co. 8 del DM 8.9.2026).

I datori di lavoro in possesso di valida certificazione che presentano domanda per accedere alla misura di esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall'INPS, sono ammessi al beneficio con riferimento all'intero periodo di validità

della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31.12.2028 (art. 4 co. 3 del DM 8.9.2026).

L'esonero è riconosciuto nel limite di:

- 7 milioni di euro per l'anno 2026;
- 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Qualora le predette risorse risultassero insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente accoglibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto (art. 4 co. 5 del DM 8.9.2026).

Condizioni

Per fruire dell'esonero il datore di lavoro deve:

- essere in possesso delle certificazioni di cui all'art. 8 co. 1 lett. e) del DLgs. 184/2025;
- corrispondere un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo determinato dai CCNL *leader*.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell'esonero, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica periodicamente all'INPS i dati identificativi delle aziende che sono in possesso delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro.

Prassi UNI/PdR 192:2026	Le certificazioni di cui all'art. 8 co. 1 lett. e) del DLgs. 184/2025 sono aggiuntive rispetto a quella di cui alla lett. b) dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 184/2025, che fa riferimento al possesso della certificazione della parità di genere. Si tratta di certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure di welfare aziendale e di azioni a favore della genitorialità. La prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026 dedicata al "Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro - Requisiti e raccomandazioni per il benessere delle famiglie" fornisce le Linee Guida operative utili ad accompagnare le organizzazioni nell'implementazione di politiche aziendali inclusive e responsabili dedicate: • alla genitorialità (maternità e paternità); • al relativo equilibrio vita-lavoro; • alle pari opportunità; • al benessere organizzativo.
Rilascio e validità	Al rilascio delle certificazioni provvedono gli organismi di valutazione della conformità accreditati nell'ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento CE 765/2008. Il certificato di accreditamento dei predetti organismi deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026 (art. 2 co. 2 del DM 8.9.2026). Le certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro hanno un periodo di validità di 36 mesi.
Rinuncia o revoca	In caso di rinuncia o di revoca della certificazione, le aziende interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all'INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Trattamento economico complessivo (c.d. "TEC")

L'accesso al beneficio di cui all'art. 6 del DL 62/2026 è consentito in caso di trattamento economico individuale corrisposto non inferiore al trattamento economico complessivo (c.d. "TEC") determinato ai sensi dell'art. 7 del DL 62/2026.

Domanda

L'art. 4 co. 1 del DM 8.9.2026 stabilisce che per fruire dell'esonero contributivo in questione le aziende devono inoltrare un'apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica.

La domanda deve essere presentata secondo i termini e le modalità indicate dall'Istituto con apposite istruzioni per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti abilitati alla consulenza del lavoro di cui all'art. 1 co. 1 della L. 11.1.79 n. 12/79 (ad es., Consulenti del Lavoro, Commercialisti e Avvocati).

Al momento della presentazione della domanda, le aziende dichiarano ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445:

- i dati identificativi dell'azienda;
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all'azienda nel periodo di validità della certificazione;
- l'aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro;
- di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, in corso di validità, l'identificativo alfanumerico del certificato, nonché la denominazione dell'Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026;
- la data di rilascio della suddetta certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;
- di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.